



IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 947 del 25 settembre 2013

Modalità di rendicontazione e liquidazione delle spese relative all'attuazione dell'Ordinanza del Commissario delegato n. 21 del 20 febbraio 2013

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della l. 225/92;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 dicembre 2014 dal decreto legge n. 43/2013 come convertito dalla legge 71/2013.

Visto il decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i., recante misure urgenti per la crescita del Paese, il quale all'articolo 10, comma 14, dispone che sulla base di apposita convenzione da stipularsi con i Commissari delegati di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 74/2012, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1 del citato decreto legge n. 74/2012, Fintecna o società da questa interamente controllata, assicuri alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuate ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legge n. 74/2012 e che ai relativi oneri, nel limite di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, da trasferirsi ai Commissari delegati per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla predetta convenzione, si provveda nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 74/2012, come convertito dalla Legge 1/8/2012 n. 122

Visto il comma 15 dell'art. 10 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i., prevede che i Presidenti delle Regioni possano costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di 15 unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2 del decreto legge n. 74/2012, come modificato dalla legge 71/2013;

Considerato che con lettera dell'11 luglio 2012, è stato chiesto a Fintecna il supporto necessario allo svolgimento delle attività di cui al decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come convertito dalla l. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i., e Fintecna, con lettera del 16 luglio 2012, ha aderito a tale richiesta.

Viste altresì:

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 15 ottobre 2012, recante "Disposizioni per il coordinamento delle attività del Commissario delegato per la ricostruzione e quelle delle Strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;
- la Legge regionale n. 43 del 2001, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

Richiamata l'Ordinanza 21 del 20 febbraio 2013 "*Approvazione dello schema di convenzione con Fintecna S.p.A. per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-ingegneristico finalizzate a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna*";

Preso atto della convenzione tra il Commissario delegato per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna e Fintecna spa sottoscritta in data 20 febbraio 2013 e repertoriata con numero RPI/2013/212 e che prevede tra l'altro:

1. che la stessa, avrà durata a partire dal 1 agosto 2012 e scadrà il 31 dicembre 2013;
2. che l'ammontare del corrispettivo massimo stanziato è pari ad euro 2.000.000 per ciascuno degli anni di durata della convenzione e trovano copertura nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma, assegnate al Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, come convertito con modificazioni dalla legge 122 del 1 agosto 2012,;
3. Entro i due mesi successivi al termine di ciascun anno, Fintecna invierà al Commissario delegato una relazione che illustra l'attività svolta nell'anno precedente, unitamente al rendiconto dei costi sostenuti. Al fine di verificare l'attività svolta, il Commissario delegato individua la struttura deputata alla verifica della relazione e del rendiconto da effettuarsi entro 30 giorni dall'invio della documentazione da parte di Fintecna.

Ritenuto di individuare la Struttura tecnica del commissario delegato, istituita ai sensi dell'art. 1 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, recante "*Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, con la legge 1 agosto 2012, n. 122, quale struttura competente per la verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della convenzione.

Ritenuto pertanto di prevedere che l'Agenzia regionale di protezione civile proceda ad effettuare il mandato di pagamento a seguito del ricevimento del decreto di liquidazione redatto dalla Struttura tecnica del commissario delegato.

DECRETA

1. di approvare le procedure di rendicontazione e liquidazione previste dall'art. 7 della convenzione tra il Commissario delegato per la ricostruzione della regione Emilia-Romagna e Fintecna spa sottoscritta in data 20 febbraio 2013 e repertoriata con numero RPI/2013/212;
2. di individuare la Struttura tecnica del commissario delegato, istituita ai sensi dell'art. 1 del d.l. 6 giugno 2012, n. 74, recante "*Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*", convertito, con modificazioni, con la legge 1 agosto 2012, n. 122, quale struttura competente per la verifica della relazione e del rendiconto di cui all'art. 7 della convenzione;
3. di prevedere che l'Agenzia regionale di protezione civile proceda ad effettuare il mandato di pagamento a seguito del ricevimento del decreto di liquidazione redatto dalla Struttura tecnica del commissario delegato.

Bologna lì, 25 settembre 2013

Vasco Errani
